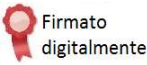


Pubblicato il 23/07/2021

N. 00737 /2021 **REG.PROV.COLL.**
N. 00233/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

II CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 233 del 2018, proposto dalla sig.ra [REDACTED]
[REDACTED], rappresentata e difesa dall'avvocato Mariagrazia Caruso, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Guido Longo, in Palermo, via Simone Cuccia n. 1;

contro

Comune di Ispica in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
Regione Siciliana - Assessorato Territorio e Ambiente, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato presso la cui sede distrettuale, in Palermo, Via Villareale n.6, è ex lege domiciliato;

per la riforma

della sentenza n.2366 del 9 ottobre 2017, resa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima);

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Siciliana - Assessorato

Territorio e Ambiente;

Visti tutti gli atti della causa;

Nominato relatore nell'udienza smaltimento del giorno 13 aprile 2021 il cons. Carlo Modica de Mohac e vista la richiesta di passaggio in decisione senza discussione presentata dall'Avvocatura dello Stato con nota di carattere generale a firma dell'Avvocato distrettuale del 2 febbraio 2021;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. La Sig.ra [REDACTED] è proprietaria di alcune aree individuate nel catasto urbano del Comune di Ispica a [REDACTED]

[REDACTED] Piano Particolareggiato di Rio Favara del vigente Piano Regolatore del Comune di Ispica, in relazione alle quali il 7 ottobre 2008 avanzava un'istanza (assunta al protocollo comunale al n. 34498) di lottizzazione.

La procedura così avviata proseguiva con il rilascio dei vari pareri favorevoli, in esito ai quali il C.C. di Ispica, con deliberazione n. 49/RV del 27 ottobre 2010 approvava il Piano di lottizzazione (d'ora innanzi "PdL") in uno all'annesso schema di convenzione.

Conseguentemente il Dirigente della II^ Area Urbanistica e Funzionario Responsabile del Servizio Urbanistica rilasciava in data 6.4.2011 l'autorizzazione n. 2011/A/2060 del 2010 (relativa alla pratica n. 2008/240) sia per la lottizzazione che per il frazionamento delle aree di urbanizzazione primaria e secondaria; ed approvava lo schema di convenzione ai sensi dell'art. 14 della L.R. 71/78, secondo la ripartizione individuata nelle planimetrie del piano di lottizzazione da cedere in forma gratuita al Comune di Ispica con la firma della convenzione.

Con nota del 18 aprile 2011 (acquisita al protocollo dell'Ente in data 19 maggio 2011 al n. 0015494/c-e 366), il tecnico incaricato dalla sig.ra [REDACTED] comunicava di aver avviato la procedura necessaria al frazionamento.

Ma a questo punto con nota prot. n. 0016254/C E 366 del 25.5.2011 il Dirigente

della II[^] Area - Urbanistica, sospendeva ogni determinazione sul prosieguo del procedimento sulla scorta della motivazione che “... *tale intervento risulta in contrasto con il Piano adottato*”.

2. Avverso tale provvedimento la Sig.ra [REDACTED] proponeva ricorso al TAR Sicilia Catania (iscritto al n. 2402/2011 RG).

Lamentava violazione e falsa applicazione dell'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e dell'art. 14 della legge regionale 27 dicembre 1978 n. 71; dell'art. 42 del D.l.vo 18 agosto 2000, n. 267 (applicabile in ambito regionale siciliano giusta l'art. 1 della legge regionale 11 dicembre 1991 n. 48) e degli artt. 3, 7, 11 bis, 21 quater e 21 quinquies della legge 7 agosto 1990 n. 241, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione ed incompetenza, deducendo:

- 1) che l'Amministrazione non poteva modificare unilateralmente una convenzione di lottizzazione ormai approvata dal Consiglio comunale;
- 2) il difetto di motivazione del provvedimento, in quanto adottato in assenza della necessaria attività istruttoria e senza la partecipazione procedimentale del destinatario;
- 3) la carenza del potere di adottare ‘*misure di salvaguardia*’ prima che sia adottata la variante; e, in ogni caso, operanti su piani di lottizzazione già approvati;
- 4) la incompetenza del dirigente, spettando al Consiglio comunale la adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di diniego, di sospensione o di revoca delle lottizzazioni già approvate dallo stesso.

Con ordinanza collegiale n. 1512/2011 del 2.12.2011 il Tribunale Amministrativo adito accoglieva la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato.

3. Da questo momento, l'*iter procedimentale* subiva numerosi rallentamenti cagionati da vari atti provvedimentali (di sospensione del procedimento) che determinavano la necessità della proposizione di motivi aggiunti.

Se ne riassume brevemente la sequenza.

3.1. Con nota del 25 maggio 2011 il Funzionario Dirigente II Area Urbanistica del

Comune di Ispica comunicava che il procedimento avrebbe subito una sospensione in quanto “...in data 28.4.2011 con delibera consiliare n. 27 è stata adottata la rielaborazione parziale della Revisione del Piano Regolatore di questo Comune...”.

Ed invero, successivamente alla notifica ed al deposito del ricorso introduttivo era stata inviata al Comune di Ispica (così come a tutti i Comuni della Regione Siciliana) la nota/circolare prot. n. 52120 del 5 agosto 2011 a firma del Dirigente Generale dell'Assessorato Territorio ed Ambiente, Dipartimento Regionale dell'Urbanistica (avente ad oggetto indirizzi applicativi delle disposizioni contenute nell'art. 59 della legge regionale 14 maggio 2009 n. 6), con la quale l'Amministrazione regionale invitava i Comuni a dare diretta applicazione alla disposizione comunitaria (di cui alla Direttiva 2001/42/CE) che sancisce la preventiva necessità della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) anche in caso di adozione di variante al PRG.

Visto che era in corso proprio un procedimento di revisione del PRG, il Dirigente in questione riteneva che tale circostanza (*ad est*: la mancanza della VAS e la necessità di acquisirla) costituisse un motivo ostativo alla prosecuzione ed alla esecuzione del Piano di lottizzazione; e ciò non ostante quest'ultimo fosse stato già approvato (con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49/RV del 27 ottobre 2010, esecutiva) unitamente all'annesso schema di convenzione.

Avverso questo provvedimento la ricorrente proponeva *motivi aggiunti* al ricorso già proposto ed iscritto al n. 2402/2011 RG.

Con essi lamentava:

1) violazione delle direttive impartite dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, Dipartimento Regionale dell'Urbanistica, con la nota prot. n. 52120 del 5 agosto 2011 pubblicato sulla GURS n. 35 del 19 agosto 2011, nonché ed inosservanza degli artt. 4, 6 e 13 della Direttiva comunitaria 2001/42/CE, deducendo che ai sensi dell'art.4 della citata direttiva “*La valutazione ambientale*

di cui all'art. 3 deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adesione o all'avvio della relativa procedura legislativa”;

2) violazione dell'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1978 n. 71, deducendo che la variante al PRG non era stata pubblicata nelle forme e nei termini di cui alla citata norma e che pertanto non era efficace né in alcun modo operativa.

3.2. Seguiva la nota prot. 00096/366 del 13.1.2016, a firma del Funzionario Dirigente del VI Settore Assetto Territoriale del Comune di Ispica, che reiterava la sospensione della procedura in ragione del fatto che “...*lo schema di convenzione ... non appare più proponibile in quanto risultano avviate le ‘misure di salvaguardia’ della Revisione del PRG adottato con delibera del C.C. n. 27 del 28.4.2011*”.

Anche avverso tale provvedimento la Sig.ra [REDACTED] si vedeva costretta a proporre ulteriori motivi aggiunti al ricorso originario (iscritto al n. 2402/2011 RG).

Con essi lamentava:

1) violazione e falsa interpretazione dell'art. 3 della l.r. n. 71/78 in relazione all'art. 14 della l. 71/78 e dell'art. 7 e segg. della l. 241/1990, nonché eccesso di potere per violazione del giudicato, deducendo:

- che dopo l'adozione del nuovo PRG, il potere di applicare *misure di salvaguardia*, consistente nella facoltà di non rilasciare ulteriori concessioni (sebbene conformi all'originaria pianificazione), non giustifica l'esercizio del potere di autotutela nei confronti di un P.d.L. *già approvato* e in linea con le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti al tempo dell'approvazione (e ciò neanche nella ipotesi che a tale data fosse stata posta, all'ordine del giorno dei lavori consiliari, l'adozione di un nuovo PRG);

- e che in ogni caso “*la revoca di un P.d.L. approvato, incidendo direttamente e immediatamente sulla sfera degli interessi dei proponenti, richiede la previa attivazione della partecipazione procedimentale nei confronti degli interessati*” (C.G.A., 13 dicembre 2010, n. 1472; Id., 17 luglio 2015, n. 557).

2) violazione e falsa interpretazione dell'art. 3 e 10 bis della legge 241/1990 ed eccesso di potere per difetto di motivazione, deducendo che a fronte dell'aspettativa e dell'affidamento ormai ingenerato, sarebbe occorsa una motivazione adeguata e rinforzata (Cons. Stato, sez. IV., 26 febbraio 2015, n. 960 e n. 962; Consiglio di Stato, sez. IV, 16/06/2015 n. 2976).

3) violazione e falsa interpretazione dell'art. 14, comma 1, della L.r. 71/1978 ed incompetenza, deducendo e ribadendo che il provvedimento è illegittimo in quanto adottato da organo (il dirigente della II Area Urbanistica del Comune di Ispica) incompetente, essendo competente il Consiglio comunale;

4) violazione e falsa interpretazione dell'art. 6 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Direttiva Europea 4/2001) in relazione all'art. 3 della l.r. Sicilia 71/78, nonché eccesso di potere per sviamento della causa tipica, travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti, deducendo che il sub/procedimento per l'esperimento della VAS era stato avviato allorquando il PdL era stato già approvato; e che, in ogni caso, a seguito della VAS il Consiglio comunale avrebbe dovuto adottare una nuova delibera, ciò che non ha fatto;

5) violazione e falsa interpretazione dell'art. 3 della l.r. 71/78 sotto altro profilo, travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti, deducendo che l'Amministrazione ha errato nel ritenere applicabili le misure di salvaguardia in esito alla supposta adozione della delibera di rielaborazione di PRG di cui al Verbale n. 27 del 28.4.2011.

3.3. Infine, con la nota prot. n. 0038628 del 29 dicembre 2016, ancora a firma del funzionario dirigente del VI Settore, l'Amministrazione comunale disponeva una ennesima (la terza) sospensione del procedimento affermando che in conformità al decreto 05.04.2016 pubblicato sulla GURS n. 20 del 13.5.2016 il progetto di P.d.L. avrebbe dovuto essere sottoposto al parere della competente Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali, ai sensi dell'art. 146 del D.L. 42/2004 (introdotto dal d.lgs. 26 marzo 2008 n.63, entrato in vigore il 24 aprile del 2008).

Anche avverso quest'ultimo ennesimo blocco procedimentale, la Sig.ra [REDACTED] proponeva ulteriori motivi aggiuntivi.

Lamentava:

- 1) violazione, per errata applicazione, dell'art. 146 del d.lvo n. 42/2004 e della regola generale secondo cui *tempus regit actum*, deducendo l'inapplicabilità della predetta norma alla fattispecie per cui è causa;
- 2) violazione dell'artt. 7 e segg. della legge 241/1990, deducendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto comunicare l'avvio del procedimento di sospensione del procedimento;
- 3) violazione e falsa interpretazione dell'art. 14, comma 1, della L.r. 71/1978 ed incompetenza, deducendo e ribadendo che il dirigente della II^ Area è un organo che non ha competenza in materia (essendo questa devoluta al Consiglio comunale).

4. Con sentenza n. 2366/2017 il Tribunale Amministrativo di Catania:

1) *accoglieva il ricorso principale*, con cui il dirigente comunale aveva sospeso il procedimento di attuazione del piano di lottizzazione approvato dal Consiglio comunale, ritenendo ed affermando:

- a) che il provvedimento sospensivo impugnato fosse insufficientemente motivato;
- b) che la mancata tempestiva pubblicazione della *variante* al PRG la avesse connotata come "inefficace" se non addirittura come "inesistente" (con conseguente illegittimità, sotto altro profilo - precisamente: per difetto dei presupposti legittimanti - del provvedimento applicativo delle *misure di salvaguardia*);
- b) e che comunque il dirigente fosse incompetente (essendo devoluta la competenza in materia di approvazione dei PdL al Consiglio comunale);

2) *dichiarava irricevibile il primo ricorso per motivi aggiunti*, con cui la ricorrente aveva lamentato la illegittimità della variante per la mancata acquisizione preventiva della VAS; e ciò in quanto tale censura avrebbe dovuto essere proposta con il primo ricorso introduttivo;

3) quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti:

- a) lo accoglieva nella parte in cui censurava il provvedimento sospensivo del procedimento di attuazione del PdL e della convenzione; e ciò sia per le medesime ragioni espresse in sede di accoglimento del ricorso principale; sia avendo ritenuto che le misure di salvaguardia non operano su strumenti, quali i piani di lottizzazione, già efficacemente approvati;
- b) e lo dichiarava irricevibile nella parte reiterativa di quelli proposti con i primi motivi aggiunti (con i quali la ricorrente aveva sostenuto la illegittimità della variante per la mancata acquisizione della VAS);
- 4) rigettava il terzo ricorso per motivi aggiunti, con cui la ricorrente lamentava l'illegittimità del provvedimento sopravvenuto impositivo del parere della Soprintendenza, avendo ritenuto ed affermato che l'atto sospensivo non sia da considerare definitivo ma meramente soprassessorio (o interinale) in quanto volto a sospendere il procedimento solamente per il periodo necessario all'acquisizione del parere della Soprintendenza, comunque necessario;
- 5) e, per l'effetto, annullava i provvedimenti impugnati con il ricorso principale e con il secondo ricorso per motivi aggiunti (dunque la nota dirigenziale prot. n.0016254/C E 366 del 25 maggio 2011; e la nota dirigenziale prot. 00096/366 del 13 gennaio 2016.

5. Con l'appello in esame la ricorrente impugna la sentenza in questione e ne chiede l'annullamento.

Ritualmente costituitasi, l'Amministrazione regionale si è opposta all'accoglimento.

Il Comune di Ispica non si è costituito in giudizio.

Nel corso del giudizio le parti costituite hanno insistito nelle rispettive domande ed eccezioni.

Infine, all'udienza fissata per la discussione conclusiva sul merito dell'appello, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

6. L'appello è fondato.

Con esso la ricorrente impugna la sentenza in questione nella parte in cui ha respinto il terzo ricorso per motivi aggiunti e nella parte in cui, pur accogliendo il ricorso principale ed il secondo ricorso per motivi aggiunti, ha compensato le spese.

Con il primo assorbente mezzo di gravame ne lamenta l'ingiustizia per violazione e falsa interpretazione ed applicazione dell'art.146 del d.lgs. n.42/2004 (in relazione all'art.28 della l. n.1150/1942), deducendo che il Giudice di primo grado ha *errato* nel ritenere che al momento dell'approvazione del piano di lottizzazione la norma in questione fosse applicabile nella zona interessata dal piano di lottizzazione per cui è causa

La doglianza merita accoglimento.

6.1. L'art.146 del d.lgs. n.42 del 2004 stabilisce, tra l'altro, che *"I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione"*; e che *"I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione"*.

Tale norma è stata introdotta nel testo del d. lgs. n.42 del 2004 dal d.lgs. 26 marzo 2008 n.63, entrato in vigore il 24 aprile del 2008; e dunque *prima* dell'adozione della delibera consiliare n.49 del 27 ottobre 2010 con cui il Consiglio comunale ha approvato il PdL della ricorrente.

Il che significa che alla data di approvazione del piano la norma in questione era vigente ed operante.

Ciò non di meno, essa non è applicabile alla fattispecie per la ragione che si passa

ad esporre.

Dalla documentazione versata in atti non emerge affatto che alla data di entrata in vigore della predetta norma l'area dell'appellante fosse stata già dichiarata - in forza e per effetto di qualche atto giuridico (provvedimentale o regolamentare) operante (dunque valido ed efficace) - "*di interesse paesaggistico*".

Ed anzi tale evenienza appare esclusa dai permessi e dalla autorizzazioni esaminati.

Dai predetti documenti non emerge neanche che alcuna *dichiarazione di interesse paesaggistico* sia sopravvenuta fra la data di entrata in vigore della predetta norma e la data di approvazione del Piano di lottizzazione e dell'annesso schema di lottizzazione, avvenuta con la deliberazione consiliare n.49 del 27 ottobre 2010.

Sicchè appare evidente che dalla data in ultimo menzionata (di adozione della delibera consiliare di approvazione del PdL), la ricorrente ha maturato il *diritto* di lottizzare la sua area e di sottoscrivere la convenzione in conformità allo schema approvato.

L'art.146 cit., non appare - dunque - applicabile nella fattispecie in esame non già perché non fosse in vigore al momento dell'approvazione del piano di lottizzazione, ma perché a quel momento l'area interessata dal piano in questione non risultava "*di interesse paesaggistico*", non sussistendo alcun atto che avesse dichiarato validamente ed efficacemente la sussistenza di tale *interesse* di natura pubblicistica

D'altro canto, che un interesse di tal fatta *stesse per emergere* dallo schema di revisione del nuovo PRG, costituisce una circostanza *irrilevante* in quanto - come correttamente affermato dal Giudice di primo grado - al momento dell'approvazione del piano di lottizzazione (avvenuta, lo si ribadisce, con la delibera consiliare n.49/RV del 27 ottobre 2010) *l'adozione della variante non si era ancora perfezionata*, essendo pertanto essa *tamquam non esset* (*id est: giuridicamente inesistente*) e tale, nella sua consistenza documentale, da non giustificare affatto l'adozione di *misure di salvaguardia*.

A nulla varrebbe rilevare che al 28 aprile 2011, data di adozione della delibera (n.27 del 28 aprile 2011) con la quale il consiglio comunale approvò *gli atti finali di “rielaborazione parziale della revisione del PRG”*, il procedimento per l’attuazione del Piano di lottizzazione era ancora *in itinere*, non essendo stata sottoscritta la relativa “convenzione di lottizzazione”.

Ciò che - per contro - rileva, infatti, è che alla data del 28 aprile 2011, l’approvazione del piano di lottizzazione (avvenuta il 27 ottobre 2010) si era già *perfezionata* e costituiva un *provvedimento efficace* ormai da circa sei mesi.

Sicchè ogni “sopravvenienza normativa” (regolamentare o di legislativa) rispetto alla data del 28 aprile 2011 si appalesa irrilevante in quanto inidonea a modificare una *posizione di diritto soggettivo* ormai perfetta.

Ne consegue che *neanche ove venisse richiamato il principio secondo cui “tempus regit actum” - che in diritto amministrativo viene di regola interpretato nel senso che l’Amministrazione è tenuta ad applicare la normativa in vigore al momento dell’adozione del “provvedimento amministrativo” - i termini della questione potrebbero mutare*: ed invero la sottoscrizione della *convenzione di lottizzazione*, da stipulare in attuazione ad una delibera consiliare autorizzativa, non può essere equiparata all’adozione di un *provvedimento amministrativo*, dovendosi ritenere - per contro – che si tratti di un atto (a contenuto) negoziale attraverso cui il cittadino e la PA - quest’ultima già auto-vincolatasi mediante la delibera consiliare - definiscono, in condizioni di pariteticità, reciproche obbligazioni; *atto che pertanto resta regolato dalla normativa vigente al momento della insorgenza del diritto*.

Va dunque affermato il principio secondo cui *eventuali “sopravvenienze normative” - che intervengano successivamente alla data di approvazione del piano di lottizzazione (e dunque nel periodo corrente fra tale data e quella di stipula della convenzione di lottizzazione) - non possono pregiudicare il diritto del privato che sia già titolare dell’autorizzazione (rectius. che abbia già ottenuto l’autorizzazione) a lottizzare e che si accinga a sottoscrivere la relativa convenzione*; salvo che non sussistano le condizioni per l’esercizio del potere di autotutela (ciò che nella

fattispecie - e dal provvedimento impugnato - non risulta essere accaduto).

Non resta pertanto che concludere - con più specifico riferimento alla fattispecie dedotta in giudizio - che *nessuna dichiarazione di interesse paesaggistico e/o nessuna norma che siano (o che fossero eventualmente) sopravvenute* all'avvenuto perfezionamento della delibera consiliare n.49/RV del 27 novembre 2010 (con la quale è stato approvato il piano di lottizzazione per cui è causa), incide e/o può aver inciso sulla efficacia di quest'ultimo.

E che pertanto le sospensioni del procedimento disposte dall'Amministrazione in asserita ed esclusiva ragione di sopravvenienze di tal genere sono illegittime e meritevoli di annullamento.

6. Con l'ultimo mezzo di gravame l'appellante lamenta l'ingiustizia dell'impugnata sentenza per violazione dell'art.26 del codice del processo amministrativo e dell'art.92 del codice di procedura civile, deducendo che il Giudice di primo grado ha errato nell'aver compensato le spese fra le parti, "in ragione della particolare complessità della fattispecie".

La doglianza merita parziale accoglimento.

Nei confronti dell'Amministrazione regionale la motivazione utilizzata dal Giudice di primo grado per giustificare la compensazione delle spese può essere considerata equa in quanto essa si è costituita in giudizio con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, che pertanto ha svolto una determinata attività difensiva.

E posto che la questione non era di agevole soluzione, la scelta di compensare le spese non appare censurabile.

Analogo discorso non può valere per il Comune di Ispica che non si è costituito in giudizio e dunque non è stato gravato da alcun onere defensionale e non ha contribuito - tramite i suoi legali - alla soluzione delle questioni giuridiche alle quali il giudice di prime cure ha fatto riferimento.

In mancanza di esimenti che il Collegio non rileva, esso va pertanto condannato, in quanto parte soccombente, al pagamento delle spese processuali che si liquidano in

€3000,00.

7. In considerazione delle superiori osservazioni - ed assorbito quant'altro - l'appello va accolto con conseguente riforma della sentenza impugnata nella parte che ha respinto il terzo ricorso per motivi aggiunti; ed annullamento della nota provvedimentale prot. n.0038628 del 29 dicembre 2016 con la quale il dirigente del VI Settore del Comune di Ispica ha illegittimamente decretato la sospensione del procedimento volto all'attuazione del PdL approvato dal consiglio comunale e parimenti illegittimamente disposto che quest'ultimo debba essere sottoposto - prima che si pervenga alla sottoscrizione della convenzione di lottizzazione - al parere della competente Soprintendenza dei beni culturali e ambientali.

In accoglimento dell'ultimo motivo di gravame dell'appello, la sentenza impugnata va ulteriormente riformata nel senso che il Comune di Ispica va condannato al pagamento delle spese processuali relative al primo grado di giudizio, nella misura di €3000,00.

Quanto al grado di appello, si ravvisano giuste ragioni per compensare le spese fra la parte vittoriosa e l'Amministrazione regionale; e, in mancanza di esimenti che non si ravvisano, per condannare il Comune di Ispica - non costituitosi - al pagamento delle spese processuali in misura di €1500,00.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, accoglie l'appello; e, per l'effetto ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza:

- annulla la nota provvedimentale prot. n.0038628 del 29 dicembre 2016 del dirigente del VI Settore del Comune di Ispica;
- condanna il Comune di Ispica al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese processuali relative al primo grado di giudizio, nella misura di €3000,00 oltre i.v.a, c.p.a, *spese generali* ed *accessori* dovuti *ex lege*.

Compensa le spese processuali per il giudizio di appello fra la parte vittoriosa e l'Amministrazione regionale.

Condanna il Comune di Ispica al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese processuali concernenti il giudizio di appello, in misura di €.1500,00 oltre i.v.a, c.p.a, *spese generali ed accessori* dovuti *ex lege*.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2021 con l'intervento dei signori magistrati:

Rosanna De Nictolis, Presidente

Carlo Modica de Mohac, Consigliere, Estensore

Sara Raffaella Molinaro, Consigliere

Giovanni Ardizzone, Consigliere

Antonino Caleca, Consigliere

L'ESTENSORE

Carlo Modica de Mohac

IL PRESIDENTE

Rosanna De Nictolis

IL SEGRETARIO